



Ministero dell'Economia e delle Finanze
GABINETTO DEL MINISTRO

18 SET. 2017

Prot. n. 1-5435

Alla Presidenza del Consiglio dei Ministri
Dipartimento per i rapporti con il Parlamento

e, p. c

Al Ministero della Giustizia – Ufficio Legislativo

Al Ministero dello Sviluppo economico – Ufficio
Legislativo

All'Ufficio del coordinamento legislativo

Al Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato

LORO SEDI

Oggetto: A.S. 2831 - Delega al Governo in materia di amministrazione straordinaria delle grandi imprese in stato di insolvenza. Relazione tecnica di passaggio.

Con riferimento al provvedimento indicato in oggetto, si trasmette, ai sensi dell'articolo 17, comma 8, della legge 196 del 2009, la relazione tecnica positivamente verificata dal Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato.

IL VICE CAPO DI GABINETTO

15/102



Ministero DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
 UFFICIO DEL COORDINAMENTO LEGISLATIVO
 Uffici Parlamentari Economia e Finanze

13 SET. 2017

Prot. N. 1-5604

C

*Ministero
 dell'Economia e delle Finanze*

DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO
 ISPETTORATO GENERALE DI FINANZA
 UFFICIO X

Roma, 13 SET. 2017

Prot. Nr. 169506/2017
 Rif. Prot. Entrata Nr. 155852/2017

- All' Ufficio Legislativo Economia
Sede
- e p.c. Ufficio del Coordinamento
Legislativo
Sede
- Ufficio Legislativo Finanze
Sede

OGGETTO: A.S. 2831 – Delega al Governo in materia di amministrazione straordinaria delle grandi imprese in stato di insolvenza. Relazione tecnica di passaggio.

E' stata esaminata la relazione tecnica di passaggio, concernente il provvedimento indicato in oggetto.

Al riguardo, per quanto di competenza, nel rappresentare di non avere osservazioni da formulare si restituisce la stessa positivamente verificata.

Il Ragioniere Generale dello Stato

Delega al Governo in materia di amministrazione straordinaria delle grandi imprese
in stato di insolvenza

(Già articolo 15 del disegno di legge C 3671, stralciato con deliberazione dall'Assemblea il 18 maggio 2016)

RELAZIONE TECNICA

ai sensi dell'articolo 17, comma 8, della legge 31 dicembre 2009, n. 196

Il disegno di legge in esame (come stralcio dell'originario disegno di legge C 3671) contiene i principi e criteri direttivi di delega per la riforma dell'istituto dell'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi, al fine di ricondurlo ad un quadro di regole generali comuni, come derivazione particolare della procedura generale concorsuale. Lo sforzo maggiore della riforma è quello di fornire una coerenza sistematica alla materia della crisi d'impresa, per unificare una disciplina che fin dalla legge Prodi del 1979 (legge 3 aprile 1979, n. 95, di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 26, concernente provvedimenti urgenti per l'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi), si è stratificata su normative diverse, mantenendo la visione prospettica di risanamento delle aziende delle grandi imprese in crisi ed in particolare l'obiettivo di temperare le esigenze dei creditori e l'interesse pubblico alla conservazione del patrimonio e alla tutela dell'occupazione di imprese in stato di insolvenza che, per dimensione, appaiono di particolare rilievo economico-sociale.

Ciò posto, si dà luogo all'esame dell'articolato.

Articolo 1 (*Oggetto della delega al Governo e procedura per il suo esercizio*). L'articolo prevede la delega al Governo per l'adozione, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della legge delega, di un decreto legislativo di riforma organica della disciplina della amministrazione straordinaria delle grandi imprese in stato di insolvenza, di cui al decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270, e al decreto-legge 23 dicembre 2003, n. 347, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 2004, n. 39, **disponendo al comma 3 che dall'esercizio della delega non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Non si ravvisa alcun profilo di onerosità per la finanza pubblica.**

Articolo 2 (*Principi e criteri direttivi*). Vengono individuati i principi generali e i criteri ai quali il Governo deve attenersi nell'esercizio della delega per il riordino della materia. Tali principi e criteri sono volti principalmente a creare una procedura unica con finalità conservative del patrimonio, finalizzata alla regolazione dell'insolvenza di singole imprese, ovvero di gruppi di imprese laddove queste si trovino nelle condizioni indicate dalla legislazione vigente (articolo 81, d.lgs. n. 270/1999), mantenendo, comunque, la struttura bifasica della procedura contenuta nell'attuale normativa. Sotto questo profilo il Tribunale continua ad avere la competenza per disporre l'ammissione del debitore all'amministrazione straordinaria (fase cd. giudiziale), previa verifica dei presupposti, tra i quali, in particolare, le concrete prospettive di recupero dell'equilibrio economico dell'attività imprenditoriale (cd. fase di osservazione); è, inoltre, competente a nominare il giudice delegato (lettera e), nonché a disporre con decreto l'ammissione del debitore all'amministrazione straordinaria, se risulta comprovata la sussistenza di concrete prospettive di recupero dell'equilibrio economico delle attività imprenditoriali, ovvero, ove lo ritenga utile o necessario, a conferire ad un professionista iscritto nell'istituendo albo dei commissari straordinari l'incarico di attestare la sussistenza dei presupposti di recuperabilità dell'equilibrio economico dell'attività imprenditoriale ai fini dell'adozione del decreto di ammissione del debitore all'amministrazione straordinaria (lettera f).


Per quanto concerne l'individuazione, tra i Tribunali esistenti, di quelli competenti alla trattazione delle procedure concorsuali, l'individuazione dei giudici già specializzati in tale materia da destinare ai predetti collegi, nonché la tempistica relativa alla verifica dei requisiti di ammissione e l'emanazione del relativo decreto a favore dell'impresa in crisi o la revoca del programma di "recupero" con la conversione della procedura straordinaria in quella di liquidazione giudiziale, *si ritiene di poter far fronte all'esigenza nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie previste a legislazione vigente, trattandosi di attività già ordinariamente svolte dal Dicastero della giustizia. A tale proposito, infatti, si evidenzia che sia l'adeguamento degli organici degli uffici giudiziari, la cui competenza risulta ampliata, che le eventuali rimodulazioni di personale di magistratura e amministrativo, potranno avvenire nell'ambito delle attuali dotazioni organiche complessive, senza determinare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica attraverso una più razionale redistribuzione del personale e dei carichi di lavoro presso gli uffici giudiziari interessati.*

Quanto agli altri organi della procedura (commissario straordinario e comitato di sorveglianza) si evidenzia che *i relativi compensi sono, in ogni caso, a carico delle imprese assoggettate alla procedura e non del bilancio dello Stato.*


Con riferimento all'individuazione dei presupposti di accesso alla procedura e, in particolare, al numero di dipendenti dell'impresa, viene assunta quale soglia di accesso quella di **250 unità**, soglia costituente nel diritto comunitario il discrimine tra media e grande impresa (raccomandazione 2003/361/CE della Commissione europea) e di 800 unità per il gruppo di imprese; al riguardo si evidenzia che la riduzione del requisito dimensionale da 400 (testo C 3671) a 250 unità, seppur comportante un ampliamento della platea di imprese potenzialmente ammissibili, rappresenta comunque una soglia minima di accesso più alta di quella stabilita dalla attuale previsione normativa (200 unità, ex art. 2, comma 1, lettera a), d.lgs. n. 270/1999).

Si prevede l'istituzione presso il Ministero dello sviluppo economico, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, dell'albo di commissari straordinari per l'amministrazione delle grandi imprese in stato di insolvenza (lettera f). Si assicura la possibilità di fronteggiare gli adempimenti amministrativi di tenuta dell'albo dei commissari straordinari nell'ambito delle ordinarie risorse umane, strumentali e finanziarie, trattandosi di attività istituzionale del Dicastero dello sviluppo economico svolta attraverso la competente Direzione generale per la vigilanza sugli enti, il sistema cooperativo e le gestioni commissariali.

La verifica della presente relazione tecnica, effettuata ai sensi e per gli effetti dell'art. 17, comma 3, della legge n. 196 ha avuto esito

 POSITIVO

NEGATIVO
Il Ragioniere Generale dello Stato


13 SET. 2017